

**Circolare di approfondimento n. 17 del 02 aprile 2025**

## POLIZZA CALAMITA' NATURALI PROROGA PER P.M.I. PRIMI CHIARIMENTI

È arrivata la proroga per la sottoscrizione delle polizze catastrofali ma solo per le piccole e medie imprese. Nel frattempo il MIMIT ha pubblicato i primi chiarimenti in merito.

**Di seguito il nuovo calendario:**

- **Grandi imprese:** *Obbligo di sottoscrizione entro il 31 marzo 2025, con una deroga per l'applicazione delle sanzioni fino al 30 giugno 2025.*
- **Medie imprese (meno di 250 occupati e fatturato non superiore a € 50 mil.):** *Nuovo termine fissato al 1° ottobre 2025.*
- **Piccole e micro imprese (meno di 50 occupati e fatturato max € 10 mil.):** *Il termine è stato posticipato al 31 dicembre 2025.*

### CHIARIMENTI DEL MIMIT

Chiarimenti MIMIT polizze catastrofali	
<b>Beni in affitto/leasing/noleggio</b>	L'imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all' <a href="#">art. 2424 c.c.</a> , anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni. Il riferimento all' <a href="#">art. 2424</a> , primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro mera identificazione.
<b>Immobili con abusi edilizi</b>	Obbligo escluso in quanto l' <a href="#">articolo 1</a> , comma 2, del D.M. n. 18/2025 dispone che "sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione".
<b>Immobili in costruzione</b>	I beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all' <a href="#">articolo 2424</a> , comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l' <a href="#">articolo 1</a> , comma 1, lettera b) del D.M. n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all' <a href="#">articolo 2424</a> , primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del <a href="#">codice civile</a> .
<b>Polizze collettive</b>	L'obbligo assicurativo può essere assolto anche con l'adesione a <b>polizze collettive</b> .
<b>Imprese obbligate</b>	Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell' <a href="#">articolo 2188</a> del codice civile, hanno l'obbligo di stipulare l'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all' <a href="#">articolo 1</a> , comma 101, primo periodo, della <a href="#">legge 30 dicembre 2023, n. 213</a> . Sono escluse dall'obbligo solamente le imprese di cui all' <a href="#">articolo 2135</a> del codice civile (imprese agricole).
<b>Adeguamento polizze in essere</b>	L' <a href="#">articolo 11</a> , comma 2, del D.M. n. 18/2025 prevede che "Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse."

<b>Studio legale</b>	Escluso. L'obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell' <a href="#">articolo 2188</a> del codice civile. L'obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.
<b>Abitazioni ad uso promiscuo</b>	Se l'immobile considerato è <b>impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa</b> ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività d'impresa.
<b>Veicoli iscritti al PRA</b>	L'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del <a href="#">D.M. 30 gennaio 2025, n. 18</a> definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla <a href="#">legge 30 dicembre 2023, n. 213</a> , i veicoli iscritti al P.R.A.

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l'obbligo per tutte le imprese - di stipulare contratti di assicurazione a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici. Di seguito una sintesi della norma:

### **SOGGETTI OBBLIGATI**

L'obbligo di stipulare la polizza assicurativa riguarda:

- ***tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio;***
- ***le imprese estere con una stabile organizzazione in Italia;***
- ***con esclusione delle sole imprese agricole.***

Sotto qualsiasi veste giuridica:

- ***le imprese individuali;***
- ***le società di persone;***
- ***le società a responsabilità limitata;***
- ***escluse le imprese agricole.***

### **BENI ASSICURABILI**

- ***terreni e fabbricati;***
- ***impianti e macchinari;***
- ***attrezzature industriali e commerciali.***

## **COPERTURA DI CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI**

Le calamità naturali e gli eventi catastrofici contro cui bisogna assicurarsi sono:

- **terremoti;**
- **alluvioni;**
- **frane;**
- **inondazioni;**
- **esondazioni.**

La franchigia non può essere superiore al 15% del danno ed i **premi saranno proporzionali al rischio.**

## **SCOPO DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO**

L'assicurazione ha uno scopo ben preciso: ridurre il rischio di fallimento post-evento e garantire una più rapida ripresa dell'attività aziendale.

## **CONSEGUENZE DELLA MANCATA ASSICURAZIONE**

Alle imprese inadempienti potrà essere negato l'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario erogati dallo Stato in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

Fabrizio Festini

[f.festini@eusebiassociati.it](mailto:f.festini@eusebiassociati.it)